

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 67-7675

Progetto per il potenziamento della rete di vendita del metano per autotrazione. Trasferimento ai Comuni di fondi per il finanziamento di imprese che intendano realizzare impianti di distribuzione di metano per autotrazione. Definizione dei tempi per la presentazione dei dossier di candidatura e dei criteri per la loro valutazione.

Vista la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";

considerato che con il Piano in questione si è provveduto a definire i criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria, nonché ad individuare in sede di prima applicazione i Comuni assegnati a zone predeterminate per la gestione della qualità dell'aria e per la pianificazione degli interventi necessari al suo miglioramento progressivo;

visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 21 dicembre 2001 "Attuazione della prima fase dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Fiat S.p.A. e Unione petrolifera" con il quale si intendono promuovere interventi per lo sviluppo del metano per autotrazione attraverso la diffusione di veicoli a minor impatto ambientale in primo luogo tra artigiani, commercianti, trasportatori nonché la realizzazione di una adeguata rete di distribuzione del metano per autotrazione;

considerato che lo stesso DM 21 dicembre 2001 ed i suoi strumenti attuativi prevedono, per gli incentivi alla realizzazione della rete di distribuzione del metano per autotrazione, che i contributi siano attribuiti ai Comuni, affinché li erogino a favore di aziende o imprenditori privati che intendono realizzare un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di impianti esistenti, sia attraverso nuove realizzazioni;

visto che il piano operativo del "progetto metano", strumento attuativo del citato DM 21/12/2001 prevede quale contributo per la realizzazione di un impianto di distribuzione del metano, la somma di 150.000 € e che gli interventi previsti per l'attuazione dello stesso decreto saranno realizzati a favore solo delle aree metropolitane, nel caso specifico del Piemonte solo per l'area di Torino;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22 dicembre 2000 "Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione" con cui si finanzia la trasformazione di autoveicoli alimentati a benzina in veicoli alimentati a metano o GPL e viene data la possibilità di finanziare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano per autotrazione a favore di flotte di servizio pubblico o di pubblica utilità

considerato che l'attuale rete di distribuzione del metano per autotrazione è in Piemonte di soli 12 impianti a fronte di una rete di distribuzione regionale di circa 2000 impianti di carburante e che in regioni similari per dimensioni territoriali, quali l'Emilia Romagna ed il Veneto, si hanno rispettivamente 80 e 64 impianti per la distribuzione del metano ed è pertanto indispensabile lo sviluppo di questa rete quale condizione necessaria per garantire l'utilizzo di motorizzazioni a minor impatto ambientale;

considerato che l'ammodernamento del parco circolante e l'introduzione di veicoli a basso impatto ambientale, con particolare attenzione a quelli utilizzati dalle attività commerciali ed artigiane e dalle imprese di pubblica utilità, porta ad una riduzione delle emissioni, segnatamente nelle principali città e conurbazioni piemontesi;

considerato che l'introduzione di veicoli a basso impatto ambientale alimentati a gas naturale può ridurre le emissioni del PM10, degli ossidi d'azoto e del benzene in maniera significativa con riduzioni delle emissioni anche superiori al 90%, e si configura, pertanto, come una delle misure più significative per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE; inoltre, l'utilizzo di tale carburante rispetto agli attuali contribuisce a ridurre le emissioni di anidride carbonica, concorrendo alla politica di riduzione dei gas serra stabilita dalla legge 1 giugno 2002 n. 120 "Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

considerato che nella fase di creazione della rete di distribuzione del metano per autotrazione è indispensabile sostenere gli investimenti nel settore, per consentire di disporre di un'ideale rete di distribuzione del metano a servizio dell'utenza che può usufruire dei contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 426 e relativo D.M. Ambiente 28 maggio 1999, dei D.M. Industria n. 256 del 17 luglio 1998 e D.M. Ambiente del 5 Aprile 2001, nonché dei D.M. Ambiente 22 dicembre 2000 e 21 dicembre 2001;

preso atto che il contributo di 150.000 € che si prevede di erogare per la realizzazione di un impianto di distribuzione del metano per autotrazione copre una quota stimata pari mediamente al 35% dell'investimento necessario alla realizzazione dello stesso;

considerato che il combinato disposto degli artt. 87 e 88 del Trattato C.E. richiede la preventiva notifica alla competente Commissione della Comunità Europea di ogni aiuto statale potenzialmente idoneo, sotto qualsiasi forma, a falsare la concorrenza tra gli Stati membri;

ritenuto che questo progetto, data la situazione deficitaria di impianti di distribuzione di metano sopradescritta ed in particolare per l'indispensabile priorità che riveste per il contenimento delle emissioni di PM10 e di benzene nelle aree urbane, possa essere favorevolmente accolto e pertanto autorizzato;

visto l'art. 10 della Legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione", che espressamente prevede che la Giunta regionale individua il numero massimo di impianti ammissibili per ogni Comune;

visto l'art.1 della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422." che disciplina il trasporto pubblico locale anche per raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;

considerato il ruolo centrale attribuito ai Comuni dalle vigenti leggi relativamente alla programmazione comunale e autorizzazione di distributori di carburanti, alla azione diretta e partecipazione alla definizione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano ed extraurbano nonché alla concertazione con le Province per la predisposizione dei Piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria e Piani di azione in relazione anche alle direttive comunitarie citate;

considerato che con propria deliberazione n. 65-6727 del 22 luglio 2002 la Giunta Regionale ha accantonato la somma di € 2.000.000,00 per l'anno 2002 sul cap. 26938 (101249A) e ha prenotato sullo stesso capitolo per gli anni 2003 e 2004 la somma annua di € 1.500.000,00 per il potenziamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione nei Comuni piemontesi che saranno identificati prioritariamente sulla base delle Zone 1 e 2 del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, in coerenza con la rete di distribuzione dei carburanti prevista dalla L.R. 8/1999 s.m.i. ed in relazione al sistema del trasporto pubblico locale previsto

dalla programmazione regionale in materia, escludendo i comuni che per l'anno 2002 beneficiano dei finanziamenti previsti dall'accordo di programma di cui al D.M. 21 dicembre 2001;

atteso che tale deliberazione prevede inoltre che, ai fini dell'attribuzione delle risorse ai comuni, i requisiti degli impianti siano stabiliti in coerenza con quanto previsto dagli strumenti attuativi del citato D.M. 21/12/2001, al fine di estendere a tutto il territorio piemontese la rete di distribuzione del metano per autotrazione, che lo stesso decreto incentiva nelle 21 principali città italiane (per il Piemonte la città di Torino);

considerato che ad oggi non risulta completato il sistema previsto dal DM 21 dicembre 2001 citato e che pertanto non appare al momento praticabile l'esclusione dei Comuni che abbiano già usufruito del beneficio nazionale per il potenziamento della rete;

dato atto che, a seguito dell'aggiornamento al 2001 della valutazione della qualità dell'aria di cui alla DGR n. 109-6941 in data 5 agosto 2001 e della conseguente zonizzazione per la pianificazione delle azioni a breve prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999, concertata con gli Enti Locali e sfociata insieme agli indirizzi da adottarsi nelle Zone 1, 2 e 3p nella deliberazione n. 14-7623 dell'11 novembre 2002;

dato altresì atto che tale zonizzazione e i Piani di azione predisposti dalle Province d'intesa con gli Enti locali costituiscono un importante riferimento per gli interventi a breve ai fini del contenimento delle emissioni inquinanti e il potenziamento della rete di distributori risulta funzionale alle azioni programmate;

ritenuto pertanto di estendere, fermi restando i requisiti della rete carburanti ai sensi della l.r. n. 8/1999, a tutti i Comuni, con priorità a quelli compresi nella recente zonizzazione, la possibilità di proporre l'attivazione di distributori a metano a favore degli operatori collocati nel loro territorio;

considerata pertanto la necessità che venga attivato un bando nei confronti di tutti i Comuni per pubblicizzare al massimo tale opportunità;

ritenuto necessario approvare tempi, modalità e criteri delle candidature dei Comuni da presentarsi al Settore Risanamento acustico ed atmosferico della Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale – Programmazione gestione rifiuti;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,

visto l'articolo 17 della l.r. n. 51/1997;

lista la l. r. 7 aprile 2000, n. 43;

con voto unanime espresso nei modi di legge

d e l i b e r a

- di stabilire i seguenti criteri per la pubblicizzazione del bando, per la valutazione delle candidature e per l'erogazione del contributo per le risorse accantonate sull'anno 2002 nei confronti dei Comuni che propongono l'attivazione sul proprio territorio di distributori di metano:
 - presentazione di un dossier di candidatura per l'ampliamento, attraverso distribuzione di metano, della gamma di servizi proposti dalle stazioni di servizio esistenti o per la realizzazione di una nuova stazione di servizio dotata di distribuzione di metano, coerente con i criteri della programmazione comunale e regionale in materia;
 - la definizione dell'ammontare del contributo per ogni impianto nella misura di euro 150.000,00 da erogare a favore di aziende o imprenditori privati che realizzano un

impianto di distribuzione di metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di impianti esistenti sia attraverso nuove realizzazioni;

- il dossier di candidatura, da presentarsi da parte del Comune, deve essere predisposto a cura del legale rappresentante dell'impresa che intende realizzare un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di impianti esistenti, sia attraverso nuove realizzazioni;
- il dossier di candidatura deve espressamente indicare che l'impianto per il quale si presenta la candidatura è nelle condizioni di rispettare la normativa vigente, che l'azienda o l'imprenditore possiede la idoneità tecnica di cui al D.P.R. 27 ottobre 1971, n° 1269 s.m.i. e che l'impianto è dotato di almeno un erogatore doppio di metano e sarà realizzato entro il termine perentorio di 12 mesi decorrente dalla comunicazione di inizio lavori a seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalle vigenti leggi, pena la revoca del contributo; il dossier deve essere corredato almeno da:
 - la descrizione degli apparati tecnici (compressori – erogatori - stoccaggi) previsti;
 - la planimetria dell'impianto con l'evidenziazione delle distanze di sicurezza dai fabbricati circostanti;e contenere gli altri elementi utili ai fini della formazione della graduatoria;
- i dossier verranno trasmessi dal Comune alla Regione entro 45 giorni dalla data di approvazione del bando accompagnato da una dichiarazione di autorizzabilità di massima dell'impianto sotto il profilo delle competenze comunali;
- nella valutazione delle candidature verrà data priorità ai Comuni assegnati alle Zone 1, 2 e 3p, che non abbiano usufruito dei contributi previsti da D.M. 21/12/2001, ovvero a quelli che possano essere considerati strategici, in coerenza con la rete di distribuzione dei carburanti prevista dalla L.R. 8/1999 s.m.i. ed in relazione al sistema del trasporto pubblico locale previsto dalla programmazione regionale in materia;
- per l'utilizzo delle risorse accantonate per l'anno 2002, nei criteri di valutazione si dovrà tenere conto dell'assenza di distributori di metano nel Comune e della necessità di privilegiare la diffusa copertura del territorio regionale, nonché dell'esclusione del contributo regionale a favore di impianto già beneficiario di risorse statali;
- nei criteri di valutazione, ferme restando le condizioni di sicurezza, saranno requisiti preferenziali la maggiore raggiungibilità da parte dell'utenza, la collocazione su vie di grande scorrimento e/o facilmente raggiungibili, ovvero nel Comune capofila di conurbazione o nel Comune baricentrico, la fruibilità da parte del trasporto pubblico locale, la rapidità dei tempi di servizio all'utenza e la durata dell'orario di servizio e in generale tutti i criteri atti a garantire la migliore efficacia del servizio;
- ai fini della valutazione delle candidature verrà istituita a cura della Direzione Ambiente una Commissione con la partecipazione dei Responsabili dei Settori regionali "Trasporto pubblico locale" nonché "Rete carburante e commercio su aree pubbliche", competenti per materia ai sensi della L.R. n. 1/2000 e n. 8/1999 o loro delegati;
- il trasferimento dei fondi ai singoli Comuni interessati dalla graduatoria avverrà a cura della Direzione competente a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Europea (cui la presente deliberazione viene notificata come meglio precisato più avanti) e secondo le seguenti modalità nella misura del 50% a certificazione da parte del Comune di conclusione dell'iter autorizzatorio dell'intervento e di conseguente comunicazione di inizio lavori e per il restante 50% a certificazione da parte del Comune di conclusione del collaudo dell'intervento;

- al fine di garantire la necessaria unitarietà di comportamento sul territorio regionale, anche in relazione al rapporto con la Commissione Europea, si ritiene di individuare le seguenti indicazioni ai Comuni per l'erogazione del contributo ai beneficiari:
 - una prima quota pari al 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario di uno stato avanzamento lavori corredato da copia delle relative fatture giustificative di tale importo e conferma della realizzabilità entro i 12 mesi prescritti ovvero presentazione degli eventuali documentati motivi sopravvenuti non dipendenti dalla volontà del beneficiari che comprovino la necessità di una proroga;
 - un saldo del rimanente 50% del contributo a presentazione da parte del beneficiario del collaudo attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente, corredato da copia delle fatture giustificative dell'importo a saldo;
- in caso di revoca le risorse verranno utilizzate per la realizzazione di un diverso impianto sulla base della graduatoria stilata dalla Regione Piemonte;
- i dossier di candidatura, entrati in graduatoria ma non finanziabili per effetto della consistenza dell'accantonamento per l'anno 2002, saranno considerati ai fini delle graduatorie dei prossimi due anni; qualora intervengano modificazioni dei criteri e delle procedure, si provvederà ad avvisare il Comune e l'impresa in tempo utile per consentire la presentazione (o l'aggiornamento) di un nuovo dossier di candidatura;
- di prendere atto della necessità di notificare la previsione di erogazione del contributo in oggetto alla Commissione Europea, a norma del combinato disposto degli artt.87 e 88 Trattato C.E., precisando che la realizzazione di questo progetto non solo è strumentale al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L. 1 giugno 2002 n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997." ma è altresì necessaria al perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria individuati dal Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n.60 che costituisce recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE del Consiglio;
- di avvertire i beneficiari che i contributi in oggetto sono subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione Europea e che pertanto l'effettiva erogazione avverrà a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.